



ORIGINALE
5120-1/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Azione
risarcitoria
verso la
P.A.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 30379/2006

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente -
- Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -

Cron. 5120
Rep.
Ud. 04/02/2011
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

sul ricorso 30379-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore legale
rappresentante in carica, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

- **ricorrente** -

2011

contro

326

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 195/2006 del GIUDICE DI PACE
di PATTI, emessa il 29/6/2006, depositata il

29/06/2006, R.G.N. 370/C/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO
SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 27.9.2005, conveniva in giudizio l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Patti, in persona del direttore *pro tempore*, e lo invitava a comparire innanzi al Giudice di Pace di Patti per l'udienza del 25.11.2005.

Premetteva l'attore: che il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate Ufficio di Patti, gli aveva notificato, allo stesso, n.4 avvisi di accertamento, con richiesta di imposte, soprattasse ed interessi, relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, per un importo complessivo di Euro 5.971.50; che tale somma, successivamente, era stata iscritta a ruolo e, in data 19.07.2002, gli era stata notificata la cartella esattoriale n.295 2002 00238611 41, emessa della Montepaschi Serit s.p.a., concessionario per la provincia di Messina; che esso attore aveva proposto ricorso e l'Ufficio, dopo aver riconosciuto un errore contabile, aveva comunicato l'emissione di un provvedimento di rimborso delle somme iscritte a ruolo.

Chiedeva i conseguenti danni e l'adito Giudice di Pace, con la decisione in esame depositata in data 29.6.2006, condannava l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni in favore dell'istante, liquidati in Euro 894,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; affermava in particolare detto Giudice che "anche sulla Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del *neminem laedere* previsto dall' art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio...è ovvio che, nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al , che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché

le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".

Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo; non ha svolto attività difensiva l'intimato Giuffrè.

Motivi delle decisione

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.2043 c.c.; si afferma in particolare che il Giudice di Pace nel ritenere applicabile alla P.A. il principio del *neminem laedere* e che " manca nella specie il carattere dell'ingiustizia del danno, in relazione al fatto che l'annullamento in autotutela non si configura quale obbligo bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con le conseguenze che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell'atto in positivo".

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Deve, innanzitutto, rilevarsi (come del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - tra le altre, Cass. nn.1191/2003;7531/2009;S.U. 261082007) che l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del *neminem laedere*, codificato nell'art.2043 c.c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all'art.97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art.2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.

Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c., affermando, con sufficiente e

logica motivazione, che "buon diritto ha il sig. di vedersi risarcito il danno causato dalla Pubblica Amministrazione. Infatti, anche sulla Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del *neminem laedere*, previsto dall'art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio; infatti, nonostante le diffide, mai l'Agenzia delle Entrate di Patti ha provveduto a verificare quanto dall'attore lamentato, e cioè che esso non era tenuto al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento notificati. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista dell'attore, l'Agenzia delle Entrate di Patti ha ammesso l'errore commesso, provvedendo ~~anche~~ all'annullamento delle somme richieste. E' ovvio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al sig. , che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In Roma, il 4.2.2011

L'estensore
Il Presidente

[Handwritten signature]
Francisco Man

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 3 MAR. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Handwritten signature]

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,66
BOLLIN.: 0
DAL SIG.: il sole 24 ore
IL: 03/03/2011

Numero: 5120

Anno: 2011

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,66
BOLLIN.: 0
DAL SIG.: italia oggi
IL: 03/03/2011